

LEGGE DI BILANCIO 2022

Rassegna delle disposizioni a carattere fiscale

A CURA DI FRANCESCO BILANCIA

Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

(pubblicata su S.O. n. 49L a G.U. n. 310 del 31 dicembre 2021).

ARTICOLO 1 - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE (COMMI 2-9)

Vengono rimodulate le Aliquote IRPEF (che da 5 diventano 4) prevedendo la riduzione della **seconda aliquota** (che passa dal **27%** al **25%**) e della **terza** (che passa dal **38%** al **35%**). In forza delle nuove disposizioni, la tassazione al **43%** (aliquota massima) scatta per i redditi superiori a **50.000 euro** (con abbassamento, quindi, della precedente soglia di 75.000 euro).

CALCOLO DELL'IRPEF DAL 2022		
Reddito imponibile (in euro)	Aliquota	Imposta sui redditi intermedi (in euro)
fino a 15.000	23%	23% sull'intero importo
oltre 15.000 e fino a 28.000	25%	3.450 + 25% sulla parte eccedente 15.000 euro
oltre 28.000 e fino a 50.000	35%	6.700 + 35% sulla parte eccedente 28.000 euro
oltre 50.000	43%	14.400 + 43% sulla parte eccedente 50.000 euro

Vengono altresì riviste le **Detrazioni d'imposta** riconosciute per le varie tipologie di redditi conseguiti (redditi di lavoro dipendente, da pensione e autonomo).

In generale, le detrazioni previste sono aumentate, sebbene, la soglia massima per fruire delle stesse sia ora fissata a **50.000 euro** (e non più **55.000**). Viene, inoltre, riformulata la disciplina del **bonus 100 euro**, riducendo la soglia di reddito sopra la quale l'agevolazione non spetta (da **28.000 euro** prima previsti, a **15.000 euro**).

Per i redditi superiori a **28.000 euro** è possibile beneficiare del **bonus** solo se la somma di un insieme di detrazioni, individuate dalla norma

stessa (detrazioni per carichi di famiglia, redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione, mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, erogazioni liberali, spese sanitarie, rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021), è

► di ammontare superiore all'imposta lorda, ► ed in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l'imposta lorda, ► per un importo comunque non superiore a **1.200 euro**.

DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE 2022	
Reddito complessivo (in €)	Detrazione (in €)
fino a 15.000	1.880 ⁽¹⁾
oltre 15.000 e fino a 28.000	$1.910 + 1.190 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / 13.000]$
oltre 28.000 e fino a 50.000	$1.910 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.000]$
Se il reddito complessivo supera 25mila euro, ma non 35mila la detrazione è aumentata di 65 euro	

⁽¹⁾ L'importo effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro; a 1380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato

DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE 2022	
Reddito complessivo (in €)	Detrazione (in €)
fino a 8.500	1.880 ⁽¹⁾
oltre 8.500 e fino a 28.000	$700 + 1.255 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / 19.500]$
oltre 28.000 e fino a 50.000	$700 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.000]$
Se il reddito complessivo supera 25mila euro, ma non 29mila la detrazione è aumentata di 50 euro	

⁽¹⁾ L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro.

DETRAZIONE ALTRI REDDITI 2022 ⁽¹⁾	
Reddito complessivo (in €)	Detrazione (in €)
fino a 5.500	1.265
oltre 5.500 e fino a 28.000	$500 + 765 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.500]$
oltre 28.000 e fino a 50.000	$500 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.000]$
Se il reddito complessivo supera 11mila euro, ma non 17mila la detrazione è aumentata di 50 euro	

⁽¹⁾ Redditi di impresa minore, redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere ovvero i restanti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, diversi da quelli per i quali spetta la stessa detrazione riconosciuta per redditi di lavoro dipendente.

ADDIZIONALI REGIONALI ALL'IRPEF

Entro il **31 marzo 2022** le Regioni devono deliberare le aliquote dell'**Addizionale Regionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche** al fine di adeguarsi alla nuova articolazione prevista per l'**Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF)**.

ADDIZIONALI COMUNALI ALL'IRPEF

Entro il **31 marzo 2022**, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i Comuni, per l'anno **2022**, modificano gli scaglioni e le aliquote dell'**Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche** al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'**Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF)**.

ABOLIZIONE DELL'IRAP PER DITTE INDIVIDUALI E PROFESSIONISTI

Sono esentati da **IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive)**, dal periodo d'imposta **2022**, i contribuenti persone fisiche che esercitano attività commerciali, nonché arti e professioni. Resta invariata la disciplina **IRAP** per tutti gli altri soggetti passivi.

ARTICOLO 1 – PATENT BOX (COMMI 10-11)

Modifica la disciplina del "**Patent Box**", che oggi prevede, in luogo dell'esclusione dal reddito, una **maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo** sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili del **110%**. I costi di **ricerca e sviluppo**, sostenuti in relazione a software protetto da Copyright, brevetti industriali, disegni e modelli che siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell'attività di impresa, sono **maggiorati del 110%**, ai fini delle imposte sui redditi. La nuova disciplina esclude, dall'ambito dei beni agevolabili, i marchi di impresa, limitando pertanto l'ambito di applicazione della norma ai beni oggetto di brevetto o comunque giuridicamente tutelati.

ARTICOLO 1 – SUGAR TAX E PLASTIC TAX (COMMA 12)

L'entrata in vigore delle due tassazioni è stata prorogata al **1° gennaio 2023**.

ARTICOLO 1 – IVA 10% PRODOTTI PER L'IGIENE FEMMINILE NON COMPOSTABILI (COMMI 12-13)

Viene ridotta al **10%** (dal **22%**) l'**aliquota IVA** sulla cessione di prodotti assorbenti e tamponi per l'igiene femminile non compostabili. Si ricorda che tali prodotti sono soggetti all'**aliquota 5% se compostabili**.

ARTICOLO 1 – ACCORPAMENTO RISCOSSIONE ED AGENZIA DELLE ENTRATE (COMMI 14-23)

Il Direttore dell'**Agenzia delle Entrate** diventerà anche Direttore dell'**Ente Riscossione**, essendone fino ad oggi solo Presidente, e dirigerà il **Comitato di Gestione**. Inoltre, sarà possibile per l'**Agenzia delle Entrate** e l'**Agenzia delle Entrate Riscossione**, stipulare apposite convenzioni o protocolli d'intesa che prevedano anche forme di assegnazione temporanea, comunque denominate, di personale da un'agenzia all'altra. La remunerazione dell'**Agenzia della Riscossione** sarà garantita da una dotazione, con oneri a carico del **Bilancio dello Stato**, ragion per cui spariranno gli aggi alla riscossione.

Restano comunque dovute dai debitori:

- 1** una quota, denominata **spese esecutive**, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'**Agente della Riscossione**;
- 2** una quota correlata alla **notifica** della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione.

Le misure delle due quote saranno fissate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE

L'**Agente della Riscossione** ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale. Pertanto, a partire dal **1° gennaio 2022**, sono riversate ed acquisite all'entrata del bilancio dello Stato:

- a)** una quota, **a carico del debitore**, denominata **spese esecutive**, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari, da parte dell'**Agente della Riscossione**, nella misura fissata con Decreto del **Ministro dell'Economia e delle Finanze**, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso;
- b)** una quota, **a carico del debitore**, correlata alla **notifica** della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera a);

c) una quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle Amministrazioni Statali, dalle Agenzie Fiscali e dagli Enti Pubblici Previdenziali, trattenuta all'atto dei versamenti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera a);

d) una quota, trattenuta all'atto del versamento, pari all'1% delle somme riscosse, a carico degli enti creditori, diversi dalle Amministrazioni Statali, dalle Agenzie Fiscali e dagli Enti Pubblici Previdenziali, che si avvalgono dell'Agente della Riscossione. Tale quota può essere rimodulata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell'andamento della riscossione.

Il sistema dell'aggio rimane per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021.

ARTICOLO 1 - ESENZIONE BOLLO SU CERTIFICATI DIGITALI (COMMA 24)

Viene prorogata, per l'anno 2022, l'esenzione da bollo per i certificati ANPR (Anagrafica Nazionale Popolazione Residente) rilasciati in via digitale prevista, fino al 31 dicembre 2021.

ARTICOLO 1 - DETRAZIONI EDILIZIE (COMMI 28-43) SUPERBONUS 110%

Il termine finale dell'agevolazione, previsto in generale al 30 giugno 2022, è stato posticipato di un ulteriore periodo fino al 31 dicembre 2025, di diversa intensità ed a seconda dei soggetti-committenti e della tipologia di intervento, con riconoscimento, del medesimo beneficio, in ogni caso, anche agli interventi trainati eseguiti congiuntamente.

Superbonus 110% fruibile in 4 anni e legittimazione dell'utilizzo dei Prezzari DEI anche per il Supersismabonus.

La rateizzazione in 4 rate del **Superbonus 110%** è estesa anche alle spese sostenute dopo il 2022.

La **Superdetrazione 110%**, per l'*efficientamento energetico*, fino al 30 giugno 2023, già riconosciuta per IACP (Istituti Autonomi Case Popolari), è estesa alle *Cooperative di abitazione a proprietà indivisa* per gli interventi realizzati su immobili assegnati in godimento ai soci.

FOTOVOLTAICO

La **Superdetrazione**, sul *fotovoltaico*, viene allineata alla durata ed alla misura prevista per i relativi interventi trainanti. Di conseguenza, la **Superdetrazione** spetta, nella misura del **110%**, per le spese sostenute fino al **30 giugno 2022**, con le ulteriori proroghe e *décalage* previsti nel *comma 8-bis* nei confronti dei soggetti ivi indicati. L'agevolazione è fruibile in **4 quote annuali**.

RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI E 110%

La **Superdetrazione**, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, viene allineata alla durata ed alla misura prevista per i relativi interventi trainanti. Di conseguenza, la **Superdetrazione** spetta, nella misura del **110%**, per le spese sostenute fino al **30 giugno 2022**, con le ulteriori proroghe e *décalage* previsti nel *comma 8-bis* nei confronti dei soggetti ivi indicati. L'agevolazione è fruibile in **4 quote annuali**.

PROROGHE DELLA "SUPERDETRAZIONE"

Premesso che la scadenza generale del **Superbonus** è il **30 giugno 2022 (30 giugno 2023 per IACP e Cooperative di abitazione a proprietà indivisa)**, vengono introdotte delle proroghe nei confronti di determinati soggetti:

■ sia in relazione al soggetto-committente dei lavori ed al beneficiario dell'agevolazione,

■ sia in relazione alla tipologia di interventi,

con l'intento di offrire un più ampio arco temporale ad alcuni soggetti (es.: Condomini), seppure con un *décalage* in termini di misura della detrazione.

Nel dettaglio, il nuovo *comma 8-bis* dell'**articolo 119**, stabilisce che l'agevolazione **Superbonus 110%** è riconosciuta per gli interventi trainanti, eseguiti dai seguenti soggetti, per il periodo e nella misura di seguito indicati:

a) **Condomini, persone fisiche per edifici da 2 a 4 unità immobiliari** (anche con unico proprietario o in comproprietà), **ONLUS**, organizzazioni di volontariato (**ODV**) e associazioni promozione sociale (**APS**) iscritte nei registri: la detrazione spetta nella misura del:

■ **110%** per le spese sostenute fino al 31.12.2023;

■ **70%** per le spese sostenute nel 2024;

■ **65%** per le spese sostenute nel 2025.

WEBINAR



LA MANOVRA 2022

ONLINE SU ZOOM

15 FEBBRAIO 2022

DALLE ORE 18:00 ALLE ORE 20:00



30

IL PROGRAMMA

Intervengono il dott. Francesco Bilancia e il dott. Marco La Porta

**La rimodulazione delle aliquote IRPEF
dal 1° gennaio 2022**

**Le novità sulla riscossione
IRAP: le esclusioni dal 1° gennaio 2022**

**I crediti d'imposta per gli investimenti
in beni strumentali**

Le proroghe dei Bonus edilizi

b) Persone fisiche per edifici unifamiliari: la detrazione spetta nella misura del **110%** per le spese sostenute **fino al 31.12.2022** a condizione che **entro il 30.06.2022 sia stato eseguito almeno il 30% del lavoro complessivo**. Vi rientrano sia abitazioni principali, che seconde case, a prescindere dall'indicatore **ISEE** del beneficiario e dalla data di presentazione della **CILAS**;

c) IACP e Cooperative di abitazione a proprietà indivisa: la detrazione spetta nella misura del **110%** per le spese sostenute **fino al 31.12.2023** a condizione che **entro il 30.06.2023 sia stato eseguito almeno il 60% del lavoro complessivo**.

La medesima agevolazione, nei confronti dei soggetti sopraindicati e per lo stesso periodo, è riconosciuta per tutti gli interventi **“trainati”**.

“SUPERDETRAZIONE” E VISTO DI CONFORMITA’

La disposizione, già contenuta nel **Decreto-legge Antifrode**, è stata trasfusa nella **Legge di Bilancio**. Dal 12 novembre 2021, l'obbligo del **“visto di conformità”** si è reso necessario anche per l'utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui il beneficiario presenti:

- la dichiarazione precompilata, oppure
- il modello **730** tramite sostituto d'imposta.

L'obbligo **“dell'asseverazione di congruità”**, delle spese sostenute e dei requisiti tecnici, era già obbligatorio anche per l'utilizzo in detrazione del **110%**.

CONGRUITA' DELLE SPESE E DECRETO MINISTRO TRANSIZIONE ECOLOGICA: LA REGOLA “A REGIME”

È prevista l'emanazione di un Decreto del **Ministro della Transizione Ecologica**, entro il termine del **9 febbraio 2022**, che prevederà, per alcune categorie di beni, dei valori massimi di spesa.

Pertanto, **“a regime”** (cioè dopo l'emanazione di tale decreto), per il rilascio dell'asseverazione di congruità si farà riferimento:

- 1** ai prezzi delle regioni/province autonome, o ai **prezzari DEI**,
- 2** ai nuovi valori massimi che, per talune tipologie di beni, saranno individuati con il decreto **Ministro Transizione Ecologica**.

PREZZARI DEI

Viene legittimato, **ai fini del rilascio dell'asseverazione di congruità delle spese sostenute**, l'utilizzo dei **prezzari DEI** anche per il **Supersismabonus**, oltre che per gli **Interventi di Ristrutturazione Edilizia**, **Sismabonus ordinario** e **Bonus facciate**.

SCONTO E CESSIONE

Proroga sconto/cessione “Detrazioni Ordinarie”

Prorogata la facoltà di opzione per lo sconto/cessione delle **detrazioni ordinarie** fino al **2024**. Per il **110%** viene ulteriormente **prorogata al 2025** l'opzione per sconto/cessione.

VISTO DI CONFORMITA' ED ASSEVERAZIONE DI CONGRUITA' “DETRAZIONI ORDINARIE” DETRAIBILITA' DELLE RELATIVE SPESE

Le **detrazioni ordinarie**, ad eccezione del **bonus mobili** e del **bonus verde**, possono essere oggetto di sconto in fattura o di cessione del corrispondente credito a terzi (comprese banche/poste) da parte del beneficiario.

L'esercizio di tale facoltà, prorogata fino al **2024**, richiede, dal **12 novembre 2021**, l'obbligo del **visto di conformità** e **dell'asseverazione di congruità delle spese** (così come previsto dal **Decreto-legge “antifrode”**). Tale obbligo è stato ridimensionato dalla **Legge di Bilancio 2022** e sono stati introdotti alcuni esoneri.

Non sono tenuti al già menzionato **obbligo di “visto/asseverazione”** (in caso di opzione per sconto/cessione della detrazione):

1 **gli interventi di edilizia libera** si tratta di interventi elencati nell'**art. 6 Testo Unico Edilizia** e nel **Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 02.03.2018**, nonché previsti dalla normativa regionale;

2 **gli interventi di importo non superiore a 10.000 euro** (diversi da quelli di edilizia libera).

Quindi, asseverazione e visto sono obbligatori solo per:

► gli interventi diversi dall'edilizia libera superiori a **10.000 euro**;

► gli interventi del bonus facciate.

Inoltre, la disposizione prevede la detraibilità delle spese per **visto di conformità** ed **asseverazione di congruità**, anche per le detrazioni ordinarie, sulla base dell'aliquota prevista per i singoli interventi.

AUTORIMESSE O POSTI AUTO PERTINENZIALI: CESSIONE E SCONTO

Possibile, dal **1° gennaio 2022**, optare per lo **sconto** e/o **cessione** della detrazione relativa ad interventi per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune, che beneficiano della detrazione **IRPEF** del **50%**. In tal senso è stato integrato, con la **legge di Bilancio 2022**, la norma (**art. 121, comma 2, lett. a)** che ora comprende anche tale voce, oltre alla detrazione per ristrutturazione edilizia relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria (**art. 16-bis, c.1, lett. a e b TUIR**).

CONTRASTO ALLE FRODI

Il contenuto del **Decreto-legge “antifrode”** è stato trasfuso nella **legge di Bilancio 2022** anche per la parte relativa ai controlli preventivi. Il nuovo **articolo 122-bis Decreto-legge 34/2020** ha introdotto controlli preventivi da parte dell’**Agenzia delle Entrate** sia sulla comunicazione di opzione per la cessione di crediti, relativi alle detrazioni edilizie, sia per le agevolazioni da emergenza **COVID-19** ed una procedura di sospensione degli effetti delle comunicazioni al massimo per **30 giorni** (provvedimento del **1° dicembre 2021- prot. 304450**).

DETRAZIONI ORDINARIE

Le **detrazioni edilizie “ordinarie”**, scadenti il **31.12.2021**, vengono prorogate al **31.12.2024** (riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, **Sismabonus**, **Sismabonus acquisti**, **bonus mobili**, **bonus verde**).

PROROGA “ECOBONUS”

Prorogata, fino al **31.12.2024**, la detrazione per **“riqualificazione energetica ordinaria”** (**art. 14, D.L. 63/2013**).

PROROGA “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA”, “SISMABONUS” E “SISMABONUS ACQUISTI”

Prorogata, fino al **31.12.2024**, la detrazione per **“ristrutturazione edilizia”**, **Sismabonus ordinario** e **Sismabonus acquisti**.

PROROGA BONUS MOBILI

Viene prorogato, fino al **31/12/2024**, il **bonus mobili**, con una riduzione del massimale di spesa, come segue:

- **10.000 euro** per il **2022**;
- **5.000 euro** per il **2023** e **2024**.

PROROGA BONUS VERDE


Viene prorogato, fino al **31/12/2024**, alle medesime condizioni previgenti (**36%**, con limite di spesa **5.000 euro**).

PROROGA BONUS FACCIATE

Viene prorogato, solo per il **2022**, il **bonus facciate** con riduzione della detrazione al **60%**, senza nessun limite di spesa. In ogni caso, dal **12 novembre 2021** l’opzione per lo **sconto in fattura** o la **cessione del credito** è sempre soggetta ad “asseverazione di congruità” e “visto di conformità”.

ABROGAZIONE DECRETO LEGGE “ANTIFRODE”

Le disposizioni del **Decreto-legge 157/2021** (cd **antifrode**) sono state assorbite nei precedenti commi della **Legge di Bilancio 2022**. La presente disposizione abroga il **Decreto-legge 157/2021**, dopo averne fatto salvi gli effetti per il periodo di vigenza (dal **12 novembre 2021** al **31 dicembre 2021**).



DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Viene introdotta una **nuova detrazione solo per le spese sostenute nel 2022**, finalizzate al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

La detrazione è fruibile in **5 anni** e spetta nella misura del **75%** su un ammontare complessivo di spesa non superiore a:

- a) **euro 50.000** per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- b) **euro 40.000**, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- c) **euro 30.000**, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione può essere oggetto di opzione per "sconto" e/o "cessione".

ARTICOLO 1 – PROROGA CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI "TRANSIZIONE 4.0", CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO, IN TRANSIZIONE ECOLOGICA, IN INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 E IN ALTRE ATTIVITÀ INNOVATIVE (COMMI 44-46)

CREDITO D'IMPOSTA "TRANSIZIONE 4.0"

Prorogato il credito per investimenti di beni di cui all'allegato "A", ossia **investimenti in beni materiali nuovi**, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio nazionale e funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello *Industria 4.0* (L. 232/2016). A decorrere dal **1° gennaio 2023** e fino al **31 dicembre 2025**, ovvero entro il **30 giugno 2026**, a condizione che, **entro la data del 31 dicembre 2025**, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al **20% del costo di acquisizione**:

- a) nella misura del **20%** del costo, per la quota d'investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**, (fino al **31 dicembre 2022**, ovvero entro il **30 giugno 2023**, la percentuale per tali investimenti è del **40%**);

b) nella misura del **10%** del costo, per la quota d'investimenti **superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro**, (fino al **31 dicembre 2022**, ovvero entro il **30 giugno 2023**, la percentuale per tali investimenti è del **20%**);

c) nella misura del **5%** del costo, per la quota d'investimenti **superiori a 10 milioni di euro** e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili **pari a 20 milioni di euro** (fino al **31 dicembre 2022**, ovvero entro il **30 giugno 2023**, la percentuale per tali investimenti è del **10%**).

Prorogato il credito per investimenti di beni di cui all'**allegato B**, ossia investimenti in beni immateriali connessi a quelli in beni materiali *Industria 4.0* (L. 232/2016) quali spese per software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, nonché per servizi relativi all'utilizzo di tali beni mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza.

► Per il periodo d'imposta **2022** resta applicabile, senza modifiche, il regime dettato dalla **legge di Bilancio 2021**: il **credito d'imposta**, relativo agli **INVESTIMENTI** effettuati fino al **31 dicembre 2022** (ovvero fino al **30 giugno 2023**, **a condizione che** entro il **31 dicembre 2022** l'ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti in misura pari almeno al **20%**) spetta nella misura del **20% del costo**, **entro il limite massimo di spese ammissibili pari a un milione di euro**.

► **GLI INVESTIMENTI**, inclusi nell'**allegato B** (L. 232/2016) sono prorogati fino al **31 dicembre 2023**, ovvero entro il **30 giugno 2024**, **a condizione che** entro la data del **31 dicembre 2023** il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al **20% del costo di acquisizione nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro**.

► Il **comma 1058-bis** proroga il **CREDITO PER INVESTIMENTI DI BENI** di cui all'**allegato B** fino al **31 dicembre 2024**, ovvero entro il **30 giugno 2025**, **a condizione che** entro la data del **31 dicembre 2024** il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al **20% del costo di acquisizione**.

La misura del **credito d'imposta** è pari al **15% del costo**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a **1 milione di euro**. In sostanza con la proroga al **31.12.2024** la percentuale del credito passa dal **20%** al **15%**.

Il **comma 1058-ter** proroga il **CREDITO PER INVESTIMENTI DI BENI** di cui all'**allegato B** fino al **31 dicembre 2025**, ovvero entro il **30 giugno 2026**, a **condizione che** entro la data del **31 dicembre 2025** il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al **20% del costo di acquisizione**.

La misura del **credito d'imposta** è pari al **10% del costo**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a **1 milione di euro**.

In sostanza con la proroga al **31.12.2025** la percentuale del **credito d'imposta** passa dal **20%** originario al **10%**.

BONUS BENI STRUMENTALI IN CHIAVE INDUSTRIA 4.0		
Investimento	Periodo	Misura del credito e livelli di spesa
Beni materiali	Dall'1/1 al 31/12/2022 ovvero fino al 30/6/2023 con prenotazione entro il 31/12/2022	- 40% fino a 2,5 milioni di € - 20% oltre 2,5 milioni di € e fino a 10 - 10% oltre 10 milioni di € e fino a 20
	Dall'1/1/2023 al 31/12/2025 ovvero fino al 30/6/2026 con prenotazione entro 31/12/2025	- 20% fino a 2,5 milioni di € - 10% oltre 2,5 milioni di € e fino a 10 - 5% oltre 10 milioni di € e fino a 20
Beni immateriali	Dall'1/1/2022 al 31/12/2023 ovvero fino al 30/6/2024 con prenotazione entro 31/12/2023	- 20% fino a 1 milione di €
	Dall'1/1/2024 al 31/12/2024 ovvero fino al 30/6/2025 con prenotazione entro 31/12/2024	- 15% fino a 1 milione di €
	Dall'1/1/2025 al 31/12/2025 ovvero fino al 30/6/2026 con prenotazione entro 31/12/2025	- 10% fino a 1 milione di €

CREDITO D'IMPOSTA "RICERCA E SVILUPPO" - "INNOVAZIONE TECNOLOGICA" - "DESIGN"

Prorogato fino al **31.12.2022** il **credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo senza modifiche** (nella misura pari al **20%** della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di **4 milioni di euro**, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a **dodici mesi**).

Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al **31 dicembre 2022** e fino a quello in corso al **31 dicembre 2031**, e riconosciuto nella misura del **10%**, della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di **5 milioni di euro**.

Prorogato, invece, **senza modifiche** fino al **31.12.2023** il **credito per attività di innovazione tecnologica**, quello per **attività di ideazione di design e ideazione estetica**.

- a) Per le **attività di innovazione tecnologica** finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un **obiettivo di transizione ecologica** o di **innovazione digitale 4.0**, individuati con il decreto del **Ministro dello Sviluppo Economico**, il **credito d'imposta** è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2022**, nella misura del **15%**. Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al **31 dicembre 2023** e fino al periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2025**, in misura pari al **5%** della relativa base di calcolo.
- b) Per le **attività di design e ideazione estetica** il **credito d'imposta** è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al **31 dicembre 2023** e fino al periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2025**, in misura pari al **5%** della relativa base di calcolo.

RIEPILOGO AGEVOLAZIONI			
	Annualità	% Credito	Massimo utilizzo
Credito Ricerca e Sviluppo	2022	20%	4 milioni
	2023 - 2031	10%	5 milioni
Credito Innovazione Tecnologica	2022 - 2023	10%	2 milioni
	2024 - 2025	5%	2 milioni
Credito Innovazione 4.0	2022	15%	2 milioni
	2023	15%	4 milioni
	2024 - 2025	5%	4 milioni
Credito Design	2022 - 2023	10%	2 milioni
	2024 - 2025	5%	2 milioni

ARTICOLO 1 – INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DEI CREDITI D’IMPOSTA E DEI CONTRIBUTI COMPENSABILI OVVERO RIMBORSABILI AI SOGGETTI INTESTATARI DI CONTO FISCALE (COMMI 44-46)

È elevato a **2 milioni di euro** il limite massimo dei *crediti di imposta* e dei *contributi compensabili orizzontalmente* ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.

ARTICOLO 1 - PROROGA DELLE MISURE IN FAVORE DELL' ACQUISTO DELLA CASA GIOVANI “UNDER 36” (COMMI 151-153)

Prorogate al **31 dicembre 2022** alcune agevolazioni in scadenza al **30 giugno 2022** nei confronti di giovani che non hanno compiuto **36 anni** di età e hanno **ISEE** non superiore a **40.000 euro**:

1 esenzione dall’ **imposta di registro** e dalle **imposte ipotecarie-catastali** relative ad atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di **prime case** di abitazione non di lusso, e ad atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse. **Nel caso di applicazione dell’IVA, spetta un credito d’imposta di pari importo;**

2 esenzione dall’**imposta sostitutiva imposte di registro**, bollo, ipo-catastali o **CC.GG** sui finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo non di lusso.

ARTICOLO 1 - DETRAZIONI FISCALI DELLE LOCAZIONI STIPULATE DAI GIOVANI “UNDER 31” (COMMA 155)

Modificata la detrazione riconosciuta alle locazioni di abitazioni ai **giovani under 31**:

1 innalzata al **31° anno** e introdotto un limite di reddito di **15.493,71 euro**;

2 diventa proporzionale **20%** con un tetto massimo di **euro 2.000**;

3 estesa a **4 anni**.

ARTICOLO 1 - VALORIZZAZIONE DEI PICCOLI BORGHI E DELLE AREE INTERNE IMU– ESENZIONE PER GLI IMMOBILI PRODUTTIVI (COMMI 353-356)

Per esercenti il commercio al dettaglio ed artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in comuni fino a **500 abitanti**, è prevista il riconoscimento di un contributo per il pagamento dell’**IMU** relativa agli immobili produttivi per gli anni **2022 e 2023**.



Per le suddette finalità, lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e agli artigiani.

Il comodato ha una durata massima di **10 anni**, nel corso dei quali il comodatario ha l’onere di effettuare sull’immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell’immobile.

Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del **regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013**, relativo all’applicazione degli **articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis**.

Il contributo è erogato, alle imprese beneficiarie, nel limite complessivo di **10 milioni di euro** per ciascuno gli anni **2022 e 2023**.

Con decreto del **Ministro della Cultura**, di concerto con il **Ministro dello Sviluppo Economico**, con il **Ministro dell’Economia e delle Finanze** e con il **Ministro dell’Interno**, saranno stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione del citato contributo anche attraverso la stipula di apposita convenzione con l’**Agenzia delle Entrate**, nel rispetto del limite di spesa.

ARTICOLO 1 - BANCA DATI STRUTTURE RICETTIVE (COMMI 373-374)

La **Legge di Bilancio 2022 (comma 373)** interviene sul **Decreto-legge n. 34/2019 (comma 4 art. 13-quater)**, il quale prevede l'istituzione di una banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi.

Con la modifica si prevede che, il Decreto Ministeriale, fisserà le modalità di realizzazione e gestione della banca dati e disciplini, oltre che le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute, anche la loro pubblicazione sul sito internet istituzionale del **Ministero del Turismo**.

Per le esigenze di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, la banca dati è accessibile all'Amministrazione Finanziaria degli enti creditori per le finalità istituzionali.

ARTICOLO 1 - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA RIVALUTAZIONE DEI BENI E DEL RIALLINEAMENTO DEI VALORI FISCALI (COMMI 622-624)

Modificata la rivalutazione dei beni immateriali introdotta nel **2020**. Viene definito un limite alla deducibilità ai fini delle **IMPOSTE DIRETTE** e **IRAP** del maggior valore imputato per effetto della rivalutazione: la deduzione è possibile in misura non superiore ad **1/18** del costo o valore ed è effettuata, comunque, in misura non superiore ad **1/50** per ciascun periodo.

Tuttavia, la deducibilità della parte eccedente è possibile previo pagamento, di un'imposta sostitutiva, da versarsi al massimo in due rate.

La disposizione si applica in deroga allo **Statuto dei Diritti del Contribuente**. Viene introdotta la possibilità di revocare la scelta per la rivalutazione effettuata, con regole da stabilirsi con provvedimento.

ARTICOLO 1 - CESSAZIONE CASHBACK 2021 (COMMI 640-644)

Concluso al **31 dicembre 2021** il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (*cashback*).

Il rimborso speciale *cashback*, pari ad **euro 1.500**, si applica per il solo periodo che va dall'**1/1/2021** al **30/6/2021**.

ARTICOLO 1 - ESENZIONE CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (COMMI 706-707)

È prorogata al **31 marzo 2022** l'esenzione del canone di occupazione del suolo pubblico.

ARTICOLO 1 - PROROGA DELLA POSSIBILITÀ DI NON EFFETTUARE GLI "AMMORTAMENTI" (COMMA 711)

Estesa la facoltà di non effettuare *l'ammortamento* annuo del costo delle immobilizzazioni anche all'esercizio successivo a quello in corso al **15 agosto 2020**, in favore dei soggetti che, nel già menzionato esercizio, non abbiano effettuato il **100%** dell'ammortamento medesimo.

ARTICOLO 1 - BONUS "ACQUA POTABILE" (COMMA 711)

Prorogato al **31 dicembre 2023** il *credito d'imposta*, nella misura del **50%**, delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a **1.000 euro** per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a **5.000 euro** per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.

ARTICOLO 1 - "CREDITO D'IMPOSTA" PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI ACCUMULO PRODUZIONE ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (COMMA 812)

A fini **IRPEF** è riconosciuto un *credito d'imposta* per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto.

Le modalità attuative, per l'accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, saranno definite con apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 1 - CARTELLE DI PAGAMENTO ESTENSIONE TERMINE (COMMA 913)

Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate, dall'Agente della Riscossione, dal **1° gennaio al 31 marzo 2022**, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, è fissato in **180 giorni**.



ARTICOLO 1 - "ACCISA" AGEVOLAZIONE BIRRIFICI (COMMI 985-987)

Per la birra realizzata nei birrifici si applica l'aliquota di accisa del **40%** e, per il 2022, del **50%**.

Limitatamente all'anno **2022**, alla birra realizzata nei birrifici di cui all'**articolo 2, comma 4-bis**, della legge **16 agosto 1962, n. 1354**, aventi una produzione annua superiore a **10.000 ettolitri** ed inferiore a **60.000 ettolitri** si applica l'aliquota di **accisa (allegato I** annesso al presente testo unico) in misura ridotta:

- a) del **30%** per i birrifici con produzione annua superiore ai **10.000 ettolitri** e fino ai **30.000 ettolitri**;
- b) del **20%** per i birrifici con produzione annua superiore ai **30.000 ettolitri** e fino ai **60.000 ettolitri**.

L'aliquota di **accisa** sulla birra, di cui all'**allegato I** annesso al testo unico delle **disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (Decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)**, è rideterminata, dal **1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022**, in **euro 2,94** per ettolitro e per **grado-Plato** e, a decorrere dal **1° gennaio 2023**, in **euro 2,99** per ettolitro e per **grado-Plato**.

ARTICOLO 22. ENTRATA IN VIGORE

La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il **1° gennaio 2022**.

Francesco Bilancia
Responsabile
Area Contabilità e Fisco



Gestione del personale
Fiscale e tributario

Ambiente, sicurezza e medicina del lavoro
Innovazione digitale, bandi ed energia

Ci prendiamo cura
della tua impresa
scopri i nostri servizi.

